

Edizione di giovedì 17 novembre 2016

ENTI NON COMMERCIALI

[Quando una ASD supera la prova dell'accertamento](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La stabile organizzazione “consolidante” di una fiscal unit](#)

di Fabio Landuzzi

ADEMPIMENTI

[Il secondo acconto 2016 dei contributi alla gestione separata INPS](#)

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

[Il recupero edilizio per i B&B](#)

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE INDIRETTE

[Le partecipazioni sociali nella successione](#)

di Enrico Ferra

BUSINESS ENGLISH

[Subscription, Signature: come tradurre ‘sottoscrizione’ e ‘firma’ in inglese](#)

di Stefano Maffei

ENTI NON COMMERCIALI

Quando una ASD supera la prova dell'accertamento

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

La **sentenza n. 340 del 13 settembre 2016**, emessa dalla sez. V della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso offre un compendio di massime relative a **diverse questioni** che, negli ultimi tempi, hanno interessato la giurisprudenza tributaria in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Vediamole nel dettaglio.

• La denominazione

L'[articolo 90 della L. 289/2002](#), al comma 17, stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione dilettantistica. Sul punto, richiamando la **sentenza n. 113/2010** della Commissione Tributaria di Venezia, i giudici di Treviso osservano che questo precezzo non può “*ritenersi estensibile a qualsiasi manifestazione pubblicitaria perché contraria alla stessa dizione letterale della norma*”. Risulta quindi **irrilevante** la circostanza che in specifiche occasioni (fatture di acquisto ricevute, intestazione del conto corrente bancario ecc.) sia stata **omessa la specificazione** prevista dalla norma.

• La tracciabilità

Sulla questione della tracciabilità sono diverse le precisazioni. In primo luogo, la sentenza prende atto dell'intervenuta **abrogazione** dell'[articolo 25, comma 5, della L. 133/1999](#) nella parte in cui dispone la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991, in caso di inosservanza delle ivi contenute disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi. In conseguenza di questa modifica, in attuazione dell'[articolo 3 del D.Lgs. 472/1997](#), si rende **applicabile il principio del favor rei** alla fattispecie in contestazione e, pertanto, la **sanzione** per la decadenza delle disposizioni della L. 398/1991 comminata nell'accertamento **non deve essere applicata**.

Sempre in tema di tracciabilità, comunque, la sentenza afferma che il divieto, posto dalla norma, di effettuare movimentazioni in denaro “sopra soglia” fa “*espresso riferimento a pagamenti e riscossioni e non a mera movimentazione di conto corrente*”. Pertanto – continua la sentenza –, “*nessuna rilevanza deve essere attribuita ai “giroconti” riguardanti le “movimentazioni interne” tra il conto cassa ed i conti correnti bancari essendo l'intento del Legislatore ... quello di monitorare adeguatamente gli spostamenti di ricchezza “da” e “verso” l'Ente, e non certo le movimentazioni interne, rimanendo le risorse sempre in capo allo stesso sodalizio*”. La sentenza ricorda inoltre alcuni precedenti di giurisprudenza: la **sentenza n. 296/2014 della CTP Reggio Emilia**, la **n. 144/2013 della CTP Modena** e la **n. 57/08/2013 della CTP Brescia**.

• La contabilità in 398

Sono molto interessanti le considerazioni espresse in relazione agli **obblighi di contabilità** che fanno carico ai soggetti in 398. In primo luogo, viene infatti affermato che *“per le associazioni senza scopo di lucro in regime della L. 398/1991 non è prevista nell’ordinamento tributario alcuna modalità di compilazione e tenuta dell’impianto contabile ... assolvendo l’onere di Legge mediante la tenuta dell’unica scrittura obbligatoria rappresentata dal Registro Iva contribuenti minori, di cui al D.M. 11 febbraio 1997”*. Da questa considerazione, i giudici di Treviso fanno discendere la tesi che, nei casi in cui è **regolare** la tenuta del **registro Iva “minorì”**, non può mai essere contestata **l’attendibilità dell’impianto contabile** dell’associazione. In questo caso, le risultanze dell’eventuale prima nota tenuta dal sodalizio non possono quindi mai essere contestate. La pronuncia, in relazione a questo aspetto, è **in linea** con quanto affermato anche dall’Agenzia delle Entrate che, nella [**circolare 9/E/2013**](#) ha sostenuto che **anche la mancata tenuta del registro “Iva minorì” non è di per sé motivo di decadenza** dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 qualora, beninteso, sia possibile fornire i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Iva.

• Proventi che non entrano nel *plafond* della L. 398/1991

A chiudere la rassegna delle massime contenute nella **sentenza n. 340/2016 della CTP Treviso** vi è la considerazione secondo la quale è possibile applicare **l’esclusione dal reddito complessivo** (e, quindi, evitare lo **“splafonamento”** dalla L. 398/1991) nel caso di introiti percepiti grazie ad una celebrazione e/o ricorrenza tenuta **una volta all’anno**, opportunamente evidenziati nel rendiconto. In tale caso, infatti, secondo i giudici è possibile invocare l’applicazione dell’[**articolo 143, comma 3, lettera a\) del Tuir**](#), secondo il quale non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *“i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*.

Ad onor del vero la norma di riferimento, in questa circostanza, per le associazioni in 398, è il comma 2, lettera b) dell’[**articolo 25 della L. 133/1999**](#) e **non sembrerebbe sufficiente** indicare i fondi separatamente nel rendiconto complessivo, essendo necessario, ai sensi dell’[**articolo 20, secondo comma, del D.P.R. 600/1973**](#), un documento apposito per ogni raccolta di fondi. Ma tant’è.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

GLI ASPETTI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIAТИVI ►►

Bologna

Milano

Verona

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La stabile organizzazione “consolidante” di una fiscal unit

di Fabio Landuzzi

Il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “decreto internazionalizzazione”), all’[articolo 6](#), ha introdotto rilevanti cambiamenti nella **disciplina del consolidato fiscale** mediante diverse modifiche apportate agli [articoli 117](#) e [120 del Tuir](#). Alcuni di questi cambiamenti interessano in modo significativo anche la posizione della **stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri**.

Occorre dapprima ricordare che nell’assetto normativo in vigore antecedentemente alle **novità** introdotte dal **decreto internazionalizzazione** – le quali hanno **effetto dai periodi d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015** – la stabile organizzazione di un soggetto non residente in Italia poteva assumere solo la **funzione di consolidante** nell’ambito di una *fiscal unit* con altre società italiane, e nel suo patrimonio doveva includere le **partecipazioni di controllo nelle imprese consolidate**. Il decreto internazionalizzazione, come noto e come già si è avuto di commentare, è intervenuto significativamente sulla disciplina della stabile organizzazione cancellando la portata del precedente principio della **attrattività della stessa**, che ne governava in modo immanente il funzionamento.

In questo rinnovato contesto, quindi, il Legislatore ha modificato il [comma 2 dell’articolo 117, del Tuir](#), laddove sono identificati i **soggetti che possono fungere da consolidanti** della *fiscal unit*, ed ha disposto che i **soggetti non residenti** possono esercitare l’opzione per il consolidato in qualità di **consolidanti a condizione che**:

- siano **residenti in uno Stato** con cui è in vigore un **accordo per evitare la doppia imposizione** che preveda un **adeguato scambio di informazioni**; e
- esercitino in Italia un’attività d’impresa mediante una **stabile organizzazione** che assume la qualifica di **consolidante**.

Ciò che rileva è che nella disposizione è stato **cancellato il riferimento** al fatto che le partecipazioni nelle società consolidate italiane siano incluse nel **patrimonio della stabile organizzazione**, in precedenza contenuto invece alla [lettera b\) del comma 2 dell’articolo 117 del Tuir](#).

Cosa significa questo? In poche parole che **la società estera**, purché residente in uno Stato coperto da convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia e collaborativo, se possiede **partecipazioni di controllo** in società di capitali residenti in Italia, **può optare per il consolidato fiscale** delle controllate italiane facendo assurgere alla **funzione di consolidante** la propria **stabile organizzazione in Italia** sebbene le partecipazioni nelle consolidate non siano affatto inserite fra gli assets *riferibili* alla stessa stabile organizzazione italiana.

L'Amministrazione finanziaria, nella [**circolare 40/E/2016**](#) ha sottolineato che questa modifica normativa, come abbiamo sopra premesso, è del tutto coerente con la contestuale modifica della disciplina della stabile organizzazione e con la **soppressione** del previgente **principio della forza di attrazione**.

È peraltro opportuno osservare che quando ricorrono le condizioni sopra indicate, **l'assunzione della funzione di consolidante** da parte della stabile organizzazione italiana del soggetto estero **non avviene in forza della "designazione"** di cui al [**comma 2-bis dell'articolo 117 del Tuir**](#). Nella circostanza qui in commento, si rientra nella fattispecie tipica e naturale dell'**opzione per il consolidato fiscale**, la quale sarà esercitata nelle modalità previste dalla legge da parte della stabile organizzazione italiana della casa madre estera, che, giuridicamente e contabilmente, è il soggetto titolare delle partecipazioni nelle società rientranti nel delineato **perimetro** di consolidamento fiscale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ADEMPIMENTI

Il secondo acconto 2016 dei contributi alla gestione separata INPS

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **30 novembre** i contribuenti iscritti alla **gestione separata** dovranno effettuare **il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2016** dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'acconto 2016, come precisato anche nella [circolare INPS 13/2016](#), **ricordiamo che**:

- l'[articolo 2, comma 57, della Legge 92/2012](#) ha disposto che, per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della L. 335/1995](#), l'aliquota contributiva è elevata per **l'anno 2016 al 31% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%)**;
- l'[articolo 1, comma 203 della Legge 208/2015](#) ha invece **confermato che per i lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata dell'INPS che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non siano pensionati), l'aliquota contributiva è fissata anche per **l'anno 2016 al 27% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%)**;
- per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme** previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2016 è stabilita al 24%**.

Di fatto, dunque, anche per il **2016** è confermata **la differenziazione dell'aliquota**, già prevista per il 2015, relativamente ai soggetti **non** iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l'anno 2016, sono complessivamente fissate come segue.

Liberi professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Aliquota 2016

27,72%

24%

Collaboratori e figure assimilate

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
 Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
 obbligatoria

Aliquota 2016

31,72%
 24%

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'[articolo 2, comma 18, della L. 335/1995](#), che, per l'anno 2016, è pari a **100.324 euro**.

Per quanto riguarda **la modalità di determinazione dell'acconto**, si ricorda che l'importo è pari **all'80% del contributo dovuto** calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Unico 2016, ricavabili:

- nel **quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) al **rito RE23 o RE25** se presenti perdite al rigo 24, per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel **quadro RH** (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate) al **rito RH15 o RH17**, ovvero **RH18** se la società semplice genera redditi di lavoro autonomo;
- nel **quadro LM** nel **rito LM6-LM9** della **sezione I** per i soggetti che hanno adottato il regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'[articolo 27 del D.L. 98/2011](#), avendo barrato la casella "autonomo", ovvero al rigo **LM34-LM37** della **sezione II** per i contribuenti che hanno adottato il **regime forfetario**, avevo sempre barrato la casella "autonomo".

L'acconto deve essere versato in **due rate di pari importo** entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l'anno 2016 entro il **16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016**, con la maggiorazione dello 0,4% (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l'anno 2016), ovvero entro il **6 luglio 2016 o il 22 agosto 2016** se si è usufruito della proroga, mentre **il secondo acconto** deve essere **versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2016**.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'acconto dovuto con il **metodo previsionale** nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quanto dichiarato nel 2015 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ESEMPIO

Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita IVA il 1° gennaio 2015 ed è iscritto alla gestione separata INPS; ha conseguito nel 2015 un reddito netto pari ad € 19.000 (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti). Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

€ 19.000*27,72% = € 5.266,80 a titolo di **saldo** per l'anno 2015.

Dovrà versare anche **gli acconti per il 2016** utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2015 e le aliquote previste per l'anno 2016:

€ 19.000*27,72% = € 5.266,80

€ 5.266,80 *80% = 4.213,44.

Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto); **entro il 30 novembre 2016 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto).**



AGEVOLAZIONI

Il recupero edilizio per i B&B

di Leonardo Pietrobon

Il *bed and breakfast* (B&B) è **un'attività ricettiva di tipo extralberghiero** che offre un servizio di **alloggio e prima colazione** per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando **parti dell'abitazione privata** del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale.

Negli ultimi anni questa attività ha visto registrare un notevole **incremento**, grazie anche alla facilità di apertura di questo tipo di esercizi, particolarmente adatti nelle grandi città turistiche.

Con riferimento alle **modalità di gestione**, il **Codice del turismo** specifica che i *bed and breakfast*, affinché continuino ad essere considerati **strutture extra alberghiere**, devono essere gestiti da privati **unicamente in forma “non imprenditoriale”** ([articolo 12, comma 3, del Codice del turismo](#)), posto che qualora vengano organizzati in forma imprenditoriale e gestiti “in modo professionale” devono essere considerate “**strutture alberghiere e para-alberghiere**” ([articolo 9 del Codice del turismo](#)).

Ciò che sicuramente può essere affermato è l'elemento oggettivo, secondo cui **l'attività di B&B non è produttiva di reddito di natura fondiaria**, di cui all'[articolo 36 Tuir](#), in quanto **carente** dei **presupposti applicativi** stabiliti dalla stessa disposizione normativa. Sul punto, infatti, si ricorda che generano reddito fondiario tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel **Catasto Edilizio Urbano** ([articolo 25 comma 1 Tuir](#)). Il **difetto anche di uno soltanto di tali presupposti** determina **l'inattitudine dell'unità immobiliare** a produrre reddito di fabbricati.

Il panorama fiscale nazionale, a seconda delle modalità di esercizio dell'attività di B&B, propone a tal riguardo le seguenti ipotesi:

- il **conseguimento di un reddito di natura diversa**, ex [articolo 67 Tuir](#);
- o il **conseguimento di un reddito di natura d'impresa**, ex [articolo 55 Tuir](#).

L'**articolo 16-bis Tuir** prevede espressamente che possono fruire della detrazione per il **recupero edilizio** tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, **residenti e non residenti nel territorio dello Stato**, che **possiedono o detengono**, sulla base di un “titolo idoneo”, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi; se i lavori sono realizzati su fabbricati adibiti **promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è **ridotta** al 50 per cento.

Dall'**interpretazione letterale** della citata disposizione normativa emergerebbe, quindi, **una fruibilità parziale della detrazione** per i contribuenti possessori o detentori di immobili con i quali esercitano l'attività di B&B, atteso che la stessa è svolta su parti della loro abitazione.

In tal senso, l'Agenzia delle Entrate con la [**risoluzione 18/E/2008**](#) ha affermato **che i soggetti titolari di unità immobiliari abitative adibite, in modo saltuario, a funzioni di bed & breakfast** possono fruire dell'agevolazione fiscale riguardante il recupero edilizio.

Il citato documento di prassi, richiamando quanto già indicato nella [**C.M. 57/1998**](#), ha precisato che la detrazione **non spetta in ogni caso in misura piena**, stante l'utilizzo **promiscuo** dell'immobile, dedito sia a soddisfare bisogni privati e sia all'esercizio di un'attività d'impresa.

In particolare, secondo l'Agenzia – [**C.M. 57/1998**](#) – quando **l'unità immobiliare oggetto dell'intervento** di recupero agevolato è **utilizzata in modo promiscuo**, come abitazione e per l'esercizio “dell'arte o della professione” ovvero “dell'attività commerciale” (come nel caso del B&B), **la detrazione spettante va ridotta al 50%, nel pieno rispetto dei principi generali applicabili agli immobili promiscui**.

Di conseguenza, considerando che nell'immobile abitativo utilizzato come B&B si configura tale impiego promiscuo, la [**risoluzione AdE 18/E/2008**](#) ha precisato che la detrazione del 36% (misura vigente all'epoca), calcolata sulle spese di recupero edilizio effettivamente a carico del contribuente, **compete in misura ridotta al 50%**.

Inoltre, sempre secondo l'Agenzia, l'impiego promiscuo – che rappresenta il presupposto per la riduzione alla metà del diritto alla detrazione – **si configura a prescindere dalla circostanza che l'attività ricettiva del B&B sia svolta nell'abitazione a titolo abituale ovvero occasionale**.

Attualizzando il principio, in coerenza con la formulazione della norma agevolativa, **la detrazione spettante è pari al 25% della spesa, ossia il 50% del 50%**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI
BED & BREAKFAST E DELLE CASE VACANZA**

Latina Modena Napoli Palermo Pisa Rimini Venezia



IMPOSTE INDIRETTE

Le partecipazioni sociali nella successione

di Enrico Ferra

Uno dei temi che genera molte incertezze in materia di **imposta sulle successioni** è la corretta **valorizzazione** delle quote sociali e delle azioni. Tema a cui è poi connessa l'altra (non meno delicata) questione inerente all'**esenzione** dall'imposta in caso di trasferimento di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti o del coniuge del *de cuius*.

Quanto alla corretta **valorizzazione**, la lettura delle (contorte) disposizioni dell'[**articolo 16, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 346/1990**](#), porta a concludere che il parametro di riferimento è il **patrimonio netto** dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario redatto e vidimato, tenendo conto dei **mutamenti sopravvenuti**; in mancanza di un bilancio o un inventario, occorre invece riferirsi al **valore complessivo dei beni e dei diritti** al netto delle passività deducibili.

Su questo tema le incertezze riguardano essenzialmente il problema dei **"mutamenti sopravvenuti"**: non è del tutto pacifico se e in che modo tener conto delle variazioni del patrimonio netto nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'ultimo bilancio e la data di apertura della successione.

La *ratio* della norma sembra essere quella di partire dai valori risultanti da un documento ufficiale (l'ultimo bilancio approvato) per poi **aggiornarli** in funzione dei **mutamenti**, in aumento e in diminuzione, **intervenuti successivamente**. Tuttavia, su questo punto si sta consolidando un **orientamento** giurisprudenziale piuttosto **restrittivo**: secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, pur essendo possibile avvalersi di un bilancio approvato successivamente all'apertura della successione (bilancio evidentemente relativo ad un esercizio antecedente alla stessa), non è consentita la considerazione di **mutamenti "diminutivi"** del patrimonio netto in tutti i casi in cui tali mutamenti non abbiano il carattere di **definitività** (e ufficialità) da poter essere considerati alla stregua di un "bilancio approvato". È il caso, ad esempio, delle delibere di **distribuzione di utili intervenute successivamente alla pubblicazione del bilancio** fino alla data di apertura della successione.

Tale impostazione non appare condivisibile sia perché contrasta con il dato letterale della norma sia perché, all'atto pratico, il tenere in considerazione unicamente le risultanze di eventuali documenti "ufficiali" non consente nella maggior parte dei casi di includere tutti quei "mutamenti sopravvenuti" che incidono **significativamente** sul valore **imponibile** ai fini dell'imposta di successione.

Le considerazioni sopra esposte valgono evidentemente nella misura in cui il trasferimento

delle partecipazioni sociali non rientri nel regime di **“esenzione”** di cui all'[**articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990**](#). Ciò in quanto in base a tale disposizione non sono soggetti all'imposta sulle successioni i **trasferimenti d'azienda o di rami di esse, di quote sociali e di azioni**, effettuati a favore di discendenti o del coniuge del *de cuius*.

Nel caso specifico delle quote sociali e delle azioni, l'agevolazione è subordinata al verificarsi di determinate **condizioni** a seconda che si tratti di società di capitali o società di persone, il cui discriminio sotto questo profilo non appare del tutto chiaro nell'impostazione della norma. Il secondo periodo del comma 4-ter prevede infatti che in caso di **quote sociali e azioni** di soggetti di cui all'[**articolo 73, comma 1, lettera a\), del Tuir**](#) (ossia Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione) il beneficio spetta *“limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”*. Il periodo successivo del medesimo comma impone poi l'ulteriore condizione che *“gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”*.

Pertanto, una volta individuata la *ratio* del beneficio, consistente nell'agevolare tutti i diritti e i titoli che favoriscono il **passaggio generazionale**, occorre capire quali condizioni si applichino nel caso particolare del trasferimento di quote di **società di persone**, posto che il **requisito del controllo** è richiesto solo in relazione ai trasferimenti di partecipazioni in **società di capitali**. Sotto tale profilo, la stessa Agenzia delle Entrate nella [**circolare 3/E/2008**](#) ha infatti chiarito che il requisito del controllo è richiesto con riferimento alle sole società di capitali, mentre **non è richiesto** in relazione al trasferimento delle quote di società di persone.

Peraltro, in riferimento al secondo requisito, in tale documento di prassi l'Agenzia ha anche chiarito che la **prosecuzione dell'attività** d'impresa per 5 anni è una condizione da riferire unicamente all'ipotesi di trasferimento di **aziende** o di **rami di esse**.

In base ad una lettura rigorosa di tale documento è possibile affermare che qualora i trasferimenti riguardino **quote** di **società di persone**, ai fini della sussistenza delle agevolazioni:

- **non è richiesto il requisito del controllo** (di diritto o di fatto);
- **non è richiesta la prosecuzione quinquennale dell'attività**.

Un'indiretta conferma di ciò sembra derivare dalla considerazione delle agevolazioni in presenza di **operazioni straordinarie** che dovessero intervenire prima del decorso del quinquennio. Nel caso del conferimento, ad esempio, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi comunque assolta quando, prima dei cinque anni, il beneficiario conferisce l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento.

Alla luce di quanto sopra, appare **equivoca** la posizione dell'Agenzia laddove afferma che l'imposta sulle successioni non si applica ognqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni

in società di persone, “*purché, ovviamente, ricorrono gli **ulteriori requisiti** indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS*”: di fatto, è la stessa Agenzia ad ammettere che, nel caso di trasferimento di quote di società di persone, nessuno dei due requisiti è richiesto.



BUSINESS ENGLISH

Subscription, Signature: come tradurre 'sottoscrizione' e 'firma' in inglese

di Stefano Maffei

Lo sappiamo tutti: in Italiano utilizziamo indifferentemente il termine **firma** o **sottoscrizione**, con riferimento all'apposizione di nome e cognome su certi documenti. In inglese il termine corretto è uno soltanto, ossia *signature*.

Ecco alcune frasi d'esempio: in un caso di **falso documentale** è giusto scrivere *someone had forged her signature on the cheque* (qualcuno ha **falsificato** la sua firma sull'assegno), oppure *they collected 10,000 signatures for their petition* (nel caso di una raccolta di firme per una certa causa). Nel caso di rapporti commerciali è consueto richiedere la **sottoscrizione di contratti** alla controparte: *two copies of the contract will be sent to you for signature*.

È facile orientarsi – credo – anche con il verbo collegato a *signature* che è ovviamente *to sign* (appunto, **firmare, sottoscrivere**). La classica frase è *Sign your name here, please*. Fate comunque attenzione perché il sostantivo *sign* ha invece una miriade di altri significati che non hanno nulla a che vedere con la firma, tra cui segno, evento, indicazione, etc....

Il problema più interessante, però, riguarda il verbo **falso amico** *to subscribe*, che **non traduce 'apporre la propria firma'** ma piuttosto si riferisce alla **sottoscrizione di un abbonamento**. Il dizionario suggerisce che *to subscribe* significa *to pay money, normally one a year, to receive regular copies of a newspaper, magazine*. In altre parole, la traduzione perfetta di *subscribe* è **abbonarsi (o sottoscrivere un abbonamento)** e quindi *subscriber* è l'**abbonato**. Ad esempio, si scherza in questi giorni che *subscribers to the New York Times cried after the defeat of Ms Clinton in the presidential elections* (visto che quel giornale era apertamente schierato contro Donald Trump).

Di conseguenza – e qui dovete fare attenzione! – *subscription* non è la firma ma piuttosto **l'ammontare dovuto per abbonarsi** (o, più esattamente, **la quota di abbonamento**): *I would like to renew my subscription / Monthly subscriptions are now available for 5.99USD*.

In realtà, dai tempi dell'era digitale si parla di *subscribers* anche ben oltre il mondo editoriale, con riferimento a chiunque sia registrato per un certo servizio, che sia o meno a pagamento: così potrete incappare in espressioni quali *Netflix subscribers* (gli abbonati a Netflix) o anche in *subscribers to a e-mail newsletter* (soggetti che si registrano per ricevere circolari periodiche, di solito via e-mail).

Siete ancora in tempo per iscrivervi al viaggio-studio a Philadelphia e New York City per osservare i processi con giuria e incontrare avvocati, giudici e agenti dell'FBI (dal 23 aprile al 3 maggio 2017). Per maggiori informazioni visitate il sito www.eflit.it

